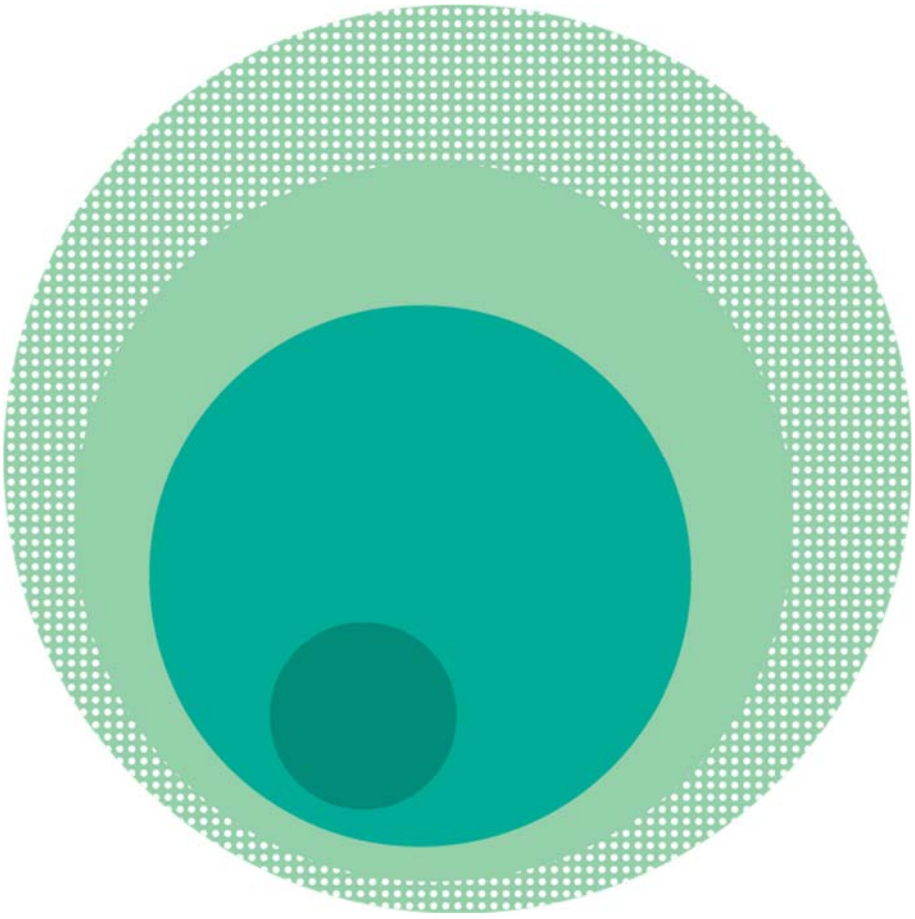
Ravvedimento operoso e cumulo giuridico: con la risoluzione n. 38/E i codici tributo per la sanzione unica

Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare la sanzione unica calcolata con il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, chi regolarizza più irregolarità sullo stesso tributo e nello stesso anno può ridurre in modo significativo le sanzioni.



FiderConsult
An independent member of UHY International

1. Il quadro normativo: il cumulo giuridico entra nel ravvedimento

La riforma delle sanzioni tributarie (**D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87**) ha esteso al **ravvedimento operoso** il c.d. **cumulo giuridico**, ovvero la possibilità di applicare una **sanzione unica** quando con una o più azioni si commettono più violazioni, anziché sommare tutte le singole sanzioni (cumulo materiale). La regola vale per le **violazioni commesse dal 1 settembre 2024**.

Le norme di riferimento sono due. In particolare:

- l'**articolo 12, comma 8, del D.Lgs. 472/97** prevede che, nel ravvedimento (come nell'accertamento con adesione e nella conciliazione), la sanzione unica si determini **separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta** e per ciascun istituto;
- l'**articolo 13, comma 2-bis**, stabilisce che la **riduzione da ravvedimento** si calcola in base alla **prima violazione** commessa e che la sanzione unica può essere determinata anche con procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (che ad oggi, però, non sono ancora disponibili).

Finora mancava lo strumento per pagare: con la **risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026** l'Agenzia ha istituito i **codici tributo** per versare con F24 la sanzione unica da ravvedimento calcolata con il cumulo giuridico. Dal **1 gennaio 2027** le norme del D.Lgs. 472/97 confluiranno nel nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie (si vedano le Tax News n. 42 e 45/2026 sui testi unici), senza cambiare nella sostanza.

Va però precisato che la risoluzione si limita a istituire i codici tributo e non è accompagnata da alcuno strumento di calcolo: infatti, **le procedure previste dall'articolo 13, comma 2-bis (che dovrebbero consentire di determinare la sanzione unica in modo guidato) non sono ancora state rese disponibili**. Allo stato, quindi, la sanzione unica va calcolata autonomamente: pertanto, occorre individuare la violazione più grave, applicare l'aumento e la riduzione e verificare che il risultato sia più favorevole del cumulo materiale. Il calcolo avviene sotto la responsabilità di chi si ravvede:

se in sede di controllo l'Agenzia ritenesse la sanzione quantificata in misura insufficiente, il ravvedimento resterebbe valido solo per la parte versata (secondo la logica del ravvedimento parziale, circolare n. 42/E del 2016) e la differenza verrebbe recuperata con sanzione piena. È quindi opportuno documentare con cura ogni passaggio, in attesa che l'Agenzia rilasci il software o fornisca chiarimenti sui casi più incerti.

2. Come si calcola la sanzione unica

Il calcolo si svolge in tre passaggi:

- si individua la **violazione più grave** dello stesso tributo e dello stesso periodo d'imposta e la relativa sanzione;
- la si **aumenta di un quarto** (l'articolo 12 prevede un aumento da un quarto al doppio, ma in sede di ravvedimento, secondo la lettura prevalente, si applica l'aumento minimo);
- sull'importo così ottenuto si applica la **riduzione da ravvedimento** (ad esempio 1/8, 1/7 o 1/6), scelta in base alla data della **prima violazione** commessa.

Il cumulo giuridico va applicato **solo se è più favorevole** della somma delle singole sanzioni ridotte: il confronto va quindi sempre fatto caso per caso.

Il campo di applicazione più frequente è l'**IVA**, dove una stessa irregolarità genera spesso più violazioni collegate: tipicamente l'**omessa fatturazione** (sanzione del 70% dell'imposta, minimo 300 euro) e la conseguente **dichiarazione IVA infedele** (70%, minimo 150 euro). Viceversa, sono fuori dal cumulo:

- le violazioni relative a **tributi diversi** (ad esempio IVA da un lato, IRES o IRAP dall'altro), che richiedono ravvedimenti separati;
- le violazioni di **periodi d'imposta diversi**, per ciascuno dei quali si calcola una sanzione unica autonoma;

- gli **omessi versamenti** e le **indebite compensazioni**, per i quali il cumulo giuridico non si applica per espressa previsione di legge.

Ricordiamo infine che il ravvedimento presuppone la **rimozione della violazione**: oltre a versare imposta, interessi e sanzione, occorre emettere e registrare le fatture omesse e presentare le dichiarazioni integrative.

Esempio

Una società ha omesso di fatturare nel 2025 due operazioni: una da **20.000 euro** (IVA 4.400 euro) e una da **10.000 euro** (IVA 2.200 euro), non considerate nemmeno nella dichiarazione IVA 2026, che risulta quindi infedele per **6.600 euro**. Le sanzioni piene sono: 3.080 euro e 1.540 euro per le omesse fatturazioni (70%), 4.620 euro per la dichiarazione infedele (70% di 6.600). La società si ravvede oggi, entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della prima violazione, con la riduzione a **1/7**.

Calcolo	Cumulo materiale	Cumulo giuridico
Sanzione di partenza	3.080 + 1.540 + 4.620 = 9.240 euro	4.620 euro (violazione più grave)
Aumento di un quarto	—	4.620 + 1.155 = 5.775 euro
Riduzione da ravvedimento (1/7)	9.240 / 7 = 1.320 euro	5.775 / 7 = 825 euro
Codice tributo F24	Codici ordinari	8965 (anno di riferimento 2025)

Con il cumulo giuridico la sanzione scende da 1.320 a **825 euro**, con un risparmio di **495 euro**. Alla sanzione si aggiungono l'IVA di 6.600 euro e gli interessi legali, con i codici ordinari, oltre all'emissione delle fatture e alla dichiarazione IVA integrativa.

Esempio (stessa irregolarità ai fini dei redditi)

I maggiori ricavi dell'Esempio 1 (30.000 euro) rendono infedele anche la dichiarazione dei redditi 2026 della società: IRES di **7.200 euro** (24%) e sanzione del 70%, pari a **5.040 euro**. Trattandosi di un **tributo diverso**, questa violazione **non entra nel cumulo** con l'IVA e va ravveduta autonomamente: con la riduzione a 1/7 la sanzione è di **720 euro**, oltre a imposta e interessi e alla dichiarazione integrativa. Lo stesso vale per l'IRAP. Se le violazioni IRES fossero più d'una nello stesso anno, si potrebbe applicare il cumulo giuridico anche a queste, versando la sanzione unica con il codice **8963**.

Esempio (violazioni in anni diversi e omessi versamenti)

Un professionista ha omesso di fatturare alcune prestazioni sia nel 2025 sia nel 2026. Le violazioni dei due anni **non si cumulano tra loro**: si calcolano due sanzioni uniche distinte, versate entrambe con il codice **8965**, indicando rispettivamente **2025** e **2026** come anno di riferimento. Se nel 2026 avesse anche omesso il versamento di una liquidazione IVA, la sanzione per omesso versamento (25%) andrebbe ravveduta a parte, perché a questa violazione il cumulo giuridico non si applica.

3. I codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 38/E

I nuovi codici, tutti riferiti all'articolo 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 472/97, sono i seguenti:

Codice	Sanzione unica da ravvedimento per	Dove si indica
8960	IRPEF	F24, sezione Erario
8961	Addizionale comunale IRPEF	F24, sezione IMU e altri tributi locali (codice catastale del Comune)
8962	Addizionale regionale IRPEF	F24, sezione Regioni (codice regione)
8963	IRES	F24, sezione Erario
8964	IRAP	F24, sezione Regioni (codice regione)
8965	IVA	F24, sezione Erario
8966	Ritenute	F24, sezione Erario
8967	Imposte sostitutive	F24, sezione Erario
8968 – 8969	IVIE e IVAFE	F24, sezione Erario
8970 – 8973	Imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale	F24, sezione Erario
8974 – 8975	Imposta di successione e donazione	F24, sezione Erario (per le successioni: dati dell'erede e codice fiscale del defunto con codice 08)
8976 – 8979	Web tax, imposta sulle transazioni finanziarie, global minimum tax, canone TV	F24, sezione Erario
8984 – 8985	Imposta sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti	F24 Accise
8986	Imposta erariale sui voli di aerotaxi	F24 ELIDE

In tutti i casi, nel campo "**anno di riferimento**" va indicato l'anno d'imposta a cui si riferiscono le violazioni (formato AAAA), nella colonna degli importi a debito versati.

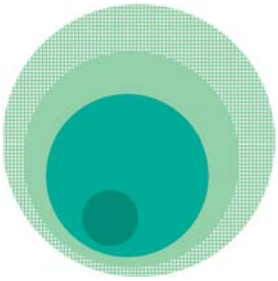
4. Indicazioni operative

Alla luce di quanto esaminato, si suggerisce ai Clienti di:

- segnalare tempestivamente allo studio **fatture non emesse, errori nelle dichiarazioni** o altre irregolarità commesse dal 1 settembre 2024, per valutare un ravvedimento con cumulo giuridico;

- tenere presente che il cumulo opera **per singolo tributo e singolo anno**: irregolarità che toccano IVA e imposte sui redditi richiedono ravvedimenti distinti;
- ricordare che **omessi versamenti** e **indebite compensazioni** restano esclusi dal cumulo e vanno ravveduti con le regole ordinarie;
- non attendere: la riduzione dipende dalla data della **prima violazione** e diminuisce con il passare del tempo, mentre il ravvedimento non è più possibile dopo la notifica di atti di liquidazione o di accertamento;
- conservare il **prospetto di calcolo** della sanzione unica e del confronto con il cumulo materiale (infatti, finché l'Agenzia non renderà disponibili le procedure di calcolo, la quantificazione resta interamente a carico del contribuente e dovrà poter essere giustificata in caso di controllo);
- utilizzare i **nuovi codici tributo** solo per la sanzione unica; imposta e interessi si versano con i codici ordinari.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.
Marco Nessi
9 novembre 2026



LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS

FIDERCONSULT SRL

ROMA
00144 - Via Marco e Marcelliano 45
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE
50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA
43036 – Via Monsignor Ottorino Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO
20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."